



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)**

**APPALTO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO RIMOZIONE/BLOCCO
DEI VEICOLI E DEPOSITERIA
del COMUNE della SPEZIA.**



D.U.V.R.I.

**Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze**

revisione 01 – giugno 2024



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

PREMESSA

SCOPO DEL DOCUMENTO

L'articolo 26 del Decreto Legislativo 09/04/2008 n°81 prevede a carico dei Datori di Lavoro coinvolti nei lavori, nei servizi e/o nelle forniture, specifici **obblighi di cooperazione e coordinamento per prevenire possibili rischi di natura interferenziale tra attività differenti.**

Secondo l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato **la tutela prevenzionistica deve inoltre essere estesa anche ai terzi** che casualmente od occasionalmente entrino in contatto con tali attività.

I Datori di Lavoro coinvolti hanno pertanto l'obbligo generale di ***informarsi reciprocamente sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate*** nonché l'obbligo specifico di ***cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative omissis e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori*** al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse attività.

Per tale motivo è necessario ***elaborare un unico documento di valutazione (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.***

Il presente documento tiene pertanto conto dei rischi riconducibili alle circostanze in cui si può verificare un contatto rischioso tra il personale dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, il personale dell'IMPRESA ed i soggetti TERZI (nel caso specifico i cittadini).



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

1 – ATTIVITA' PREVISTE

1.01 - DESCRIZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di rimozione/blocco e depositaria, ovvero il prelievo, il trasporto, il deposito e la custodia di veicoli di varie categorie relativamente alle seguenti fattispecie: **a)** veicoli che hanno violato le norme riguardanti la circolazione stradale; - **b)** veicoli provento di furto o appropriazione indebita; - **c)** veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo; - **d)** veicoli coinvolti in incidenti stradali; - **e)** veicoli sottoposti a sequestro penale; - **f)** veicoli rimossi per particolari esigenze (viabilità, tutela decoro urbano, ordine pubblico, polizia giudiziaria, protezione civile, attività manutentive urgenti del suolo e sottosuolo) [riferimento articolo 1 del capitolato di appalto]. - Le prestazioni devono essere rese in ogni giorno della settimana (da lunedì a domenica), nella fascia oraria dalle 07.00 alle 02.00 (servizio ordinario) ed eventualmente dalle 02.00 alle 07.00 (reperibilità), salvo possibili variazioni in conseguenza della diversa articolazione dell'orario di servizio del Corpo di Polizia Locale [riferimento articolo 6 del capitolato di appalto].

1.02 – DURATA

Le attività previste hanno una durata di **2 ANNI (24 MESI) + eventuale proroga di ulteriori 2 anni** [riferimento articolo 2 del capitolato di appalto].



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

1.03 – LUOGHI DI ESECUZIONE

Le attività previste si svolgono sul territorio del Comune della Spezia, in aree pubbliche o aperte al pubblico, talvolta private, anche non destinate alla circolazione stradale, non preventivamente individuabili [*riferimento articolo 4 del capitolato di appalto*].



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

2 – GESTIONE DELLE ATTIVITA'

2.01 – COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi previsti è necessaria una adeguata attività di cooperazione e coordinamento tra l'IMPRESA e l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale).

DUVRI PRELIMINARE

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale) trasmette all'IMPRESA appaltatrice il presente DUVRI PRELIMINARE nel quale sono riportate le informazioni di carattere generale e la descrizione delle attività ipotizzate con la indicazione dei possibili rischi interferenziali e le misure di prevenzione e/o protezione previste.

L'IMPRESA appaltatrice prende visione del DUVRI PRELIMINARE e comunica all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale) gli eventuali ulteriori rischi specifici che presume essere introdotti dalla propria attività in modo tale che gli stessi possano essere analizzati ed inseriti nel documento.

L'IMPRESA appaltatrice restituisce inoltre all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale), debitamente compilata e sottoscritta, la scheda ANAGRAFICA E INFORMAZIONI IMPRESA contenente l'anagrafica aziendale, l'organigramma per la sicurezza e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti tecnico professionali per l'attività prevista nonché l'impegno all'osservanza delle norme e procedure finalizzate a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori (conformemente all'allegato XVII del D.Lgs.81/2008).



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

IL DUVRI PRELIMINARE, con le integrazioni effettuate sulla base delle ulteriori informazioni acquisite, è sottoscritto dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale) e dall'IMPRESA APPALTATRICE ed allegato agli atti contrattuali per condivisione ed accettazione dei contenuti.

L'IMPRESA appaltatrice è inoltre tenuta ad elaborare e consegnare all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale) il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo allo specifico appalto, nel rispetto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, *“in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in uno stesso luogo operino più lavoratori, dipendenti da diversi Datori di Lavoro, ciascuno di questi, anche se subappaltatori, è tenuto all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, mentre il solo Datore di Lavoro committente è tenuto altresì alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), previsto dall'articolo 26. - In particolare, secondo la giurisprudenza, l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 fa una distinzione tra gli obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, pur se derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, che a norma del comma 2 gravano su tutti i Datori di Lavoro anche se subappaltatori, e l'obbligo invece di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze, che, a norma del comma 3, incombe solo sul Datore di Lavoro committente. - In altri termini, il Datore di Lavoro non committente, pur non avendo l'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. - Questa soluzione è infatti coerente con l'obiettivo di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori. - La redazione di un unico Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze, infatti, risulta prevista in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, al fine di una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i Datori di Lavoro diversi dal Committente dagli obblighi di prevenzione e protezione”*.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Prima dell'inizio dell'appalto è effettuato un incontro tra il Responsabile dell'IMPRESA APPALTATRICE ed il Responsabile dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale), al fine di condividere le previste modalità di esecuzione delle attività e quelle di gestione delle possibili interferenze, con la compilazione del VERBALE DI COORDINAMENTO.

2.02 – VERIFICA IDONEITA' IMPRESA

Secondo quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 lettera "a" del Decreto Legislativo n°81/2008 è obbligo dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale) provvedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'IMPRESA che, fino alla emanazione di specifico Decreto per la disciplina della materia (previsto dall'articolo 26 del D.L.s. 81/2008), è eseguita con riferimento al contenuto della scheda ANAGRAFICA E DICHIARAZIONI IMPRESA e della DOCUMENTAZIONE allegata alla stessa.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

2.03 - ANAGRAFICA COMMITTENTE

ANAGRAFICA GENERALE	
Ente / Azienda	COMUNE della SPEZIA
Sede Legale ed amministrativa	piazza Europa 1 – 19121 LA SPEZIA
Settore produttivo	Pubblica Amministrazione
codice fiscale	00211160114
partita IVA	00211160114
INPS	La Spezia
INAIL	La Spezia
Settore	C.d.R. Area Speciale Polizia Locale
Sede	viale Amendola, 9 – 19124 LA SPEZIA
Recapiti	telefoni 0187/726814-818 fax 0187/718577 web www.comune.sp.it PEC pm.laspezia@legalmail.it



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA

Datore di Lavoro	dott. Francesco BERTONERI
Dirigenti ai fini della sicurezza	Massimo CREMONA Andrea TEAGNO Letizia GRAZIANI Massimo CAPPALÀ
Preposti ai fini della sicurezza	presenti presso il Comando e sul territorio in relazione ai diversi tipi di Servizi.
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	geom. Roberto BUCCELLA
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	sig. Mirco ROSSINI CGIL sig. Simone BELLESIA CISL sig. G. Carlo SIMONELLI UIL
Medico Competente	dott.ssa Dania MIZZI



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

INDIVIDUAZIONE INCARICATI COORDINAMENTO ATTIVITA'

In riferimento a quanto previsto dal D.L. 146/2021, convertito con la Legge 215/2021 (comunicazione del nominativo del Preposto da parte dell'appaltatore), per similitudine con gli obblighi stabiliti dall'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, **si riporta di seguito il nominativo del/gli INCARICATO/I dell'Amministrazione Comunale (Corpo di Polizia Locale) per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento delle diverse attività.**

Incaricato	sig. Michela COLOMBO
Incaricato	sig. Laura LUISE

Il PREPOSTO dell'IMPRESA e gli INCARICATI dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale) hanno il compito di collaborare reciprocamente per gestire e coordinare le attività al fine di evitare interferenze potenzialmente rischiose per il personale impiegato e per le terze persone eventualmente presenti.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

2.04 - ANAGRAFICA E DICHIARAZIONI IMPRESA

Il sottoscritto
nato il a (.....)
e residente a (.....)
in via n°.....
recapito telefonico in qualità di Datore di Lavoro
dell'IMPRESA
.....

in riferimento all'appalto per l'affidamento del servizio di rimozione/blocco dei veicoli e depositaria del Comune della Spezia, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, **COMUNICA I SEGUENTI DATI:**

ANAGRAFICA AZIENDALE	
Denominazione	
Sede legale ed amministrativa	
Recapiti	
Settore produttivo	



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Codice fiscale	
Partita IVA	
INPS	
INAIL	
CCNL applicato	

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA

Datore di Lavoro	
Dirigente ai fini della sicurezza	
Preposto/i	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente (se previsto)	
Azienda Sanitaria Locale	



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO/I PER L'APPALTO

In riferimento a quanto previsto anche dal D.L. 146/2021, convertito con la Legge 215/2021, **si riporta di seguito il nominativo del/i dipendente/i individuato/i per svolgere le funzioni di PREPOSTO/I in relazione allo specifico appalto.**

Preposto	
Preposto	

Il PREPOSTO dell'IMPRESA e gli INCARICATI dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale) hanno il compito di collaborare reciprocamente per gestire e coordinare le attività al fine di evitare interferenze potenzialmente rischiose per il personale impiegato e per le terze persone eventualmente presenti.

DICHIARA INOLTRE:

- **di avere l'idoneità tecnico professionale per l'esecuzione delle attività previste** con particolare riguardo a quanto richiesto dall'allegato XVII del Decreto Legislativo n°81/2008 e di ottemperare a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di personale dipendente nonché a tutto quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- **di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n° 81/2008;



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

- **di impegnarsi ad eseguire le attività previste in costante e totale osservanza delle norme di Legge per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro**, sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi e/o attrezzature di lavoro che per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti;
- **di provvedere affinché i lavoratori impiegati nei servizi previsti siano muniti di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia e contenente le generalità degli stessi e l'indicazione del Datore di Lavoro.

DOCUMENTAZIONE:

Inoltre, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale da parte della Stazione appaltante, fornisce all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

- **copia documento di identità del dichiarante;**
- **copia assicurazione RCT** per la Responsabilità Civile verso Terzi;
- **copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.)** con data non antecedente a SEI mesi;
- **elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto** (nome, cognome, codice fiscale, estremi documento di riconoscimento, qualifica e posizione assicurativa);
- **copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** con data non antecedente 4 mesi;
- **copia del Documento di Valutazione dei Rischi generale (DVR)** di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008;
- **copia del Documento di Valutazione dei Rischi specifico (DVRS)** riferito agli obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, per le attività dello specifico appalto, tenuto conto anche delle informazioni contenute nel DUVRI preliminare;



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

- **copia degli attestati relativi alla formazione delle figure aziendali per la sicurezza (RSPP, RLS, Preposti, addetti antincendio, addetti al primo soccorso)** prevista dagli Accordi Stato/Regioni di riferimento (in regola con gli aggiornamenti);
- **copia degli attestati relativi alla formazione dei lavoratori** prevista dall'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 (in regola con gli aggiornamenti);
- **elenco degli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** previsti per i lavoratori in relazione alle attività svolte nonché copia del del verbale di consegna degli stessi;
- **copia dei giudizi di idoneità alla mansione** dei lavoratori impiegati nell'appalto, rilasciati dal Medico Competente (se previsto);
- **elenco delle eventuali macchine/attrezzature** utilizzate dai lavoratori (tipo, anno di fabbricazione, marcatura CE) per le attività previste;
- **elenco delle eventuali sostanze e/o preparati pericolosi** utilizzati dai lavoratori nonché copia delle relative schede di sicurezza (SDS).

La documentazione indicata è allegata al DUVRI e ne costituisce parte sostanziale e integrante.

SOTTOSCRIZIONE

Datore di Lavoro

 firma



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

3 – PERSONALE dell'IMPRESA

3.01 – MISURE GENERALI

L'IMPRESA deve ottemperare a tutte le disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute del proprio personale, nonché degli eventuali soggetti terzi e prestatori d'opera, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

3.02 – REQUISITI

L'IMPRESA deve disporre di adeguata organizzazione per svolgere in autonomia le attività previste utilizzando personale in possesso di adeguata professionalità e regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento dei compiti richiesti.

L'IMPRESA deve fare eseguire dal personale impiegato esclusivamente attività riconducibili e comprese nella PAT con la quale risulta assicurata presso l'INAIL.

Il personale dell'IMPRESA, durante lo svolgimento delle attività, deve essere immediatamente identificabile mediante esposizione di idoneo tesserino di riconoscimento riportante il nome dell'IMPRESA, le generalità e la foto del lavoratore (D.Lgs. 81/2008 articolo 18).

3.03 – FORMAZIONE

Il personale dell'IMPRESA impiegato nelle attività deve avere ricevuto la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed in particolare la **formazione dei lavoratori**



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

(generale/specifica) disciplinata dall'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 e la **formazione per lo svolgimento di attività operative in presenza di traffico veicolare disciplinata dal D.M. 22/01/2019** (sostitutivo del D.M. 04/03/2013).

3.04 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'IMPRESA deve fornire al personale gli indumenti di lavoro e tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per effettuare l'attività lavorativa in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dalla propria Valutazione dei Rischi, **ed in particolare gli indumenti ad alta visibilità di classe 3 di cui al D.M. 22/01/2019, da utilizzare obbligatoriamente qualora si trovino sulla sede stradale esposti al traffico veicolare.**

3.04 – MEZZI OPERATIVI

L'IMPRESA deve adibire al servizio di rimozione gli idonei autoveicoli per uso speciale (carri attrezzi) aventi le caratteristiche richieste dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione).

Gli autoveicoli per uso speciale (carri attrezzi) devono essere provvisti di tutte le dotazioni stabilite dal D.Lgs. 285/1992 quali il dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante (di colore giallo/arancione) e gli eventuali pannelli/strisce retroriflettenti (se di m.c.p.c. superiore a 35 q.li).

Gli autoveicoli per uso speciale (carri attrezzi) devono essere equipaggiati con la idonea attrezzatura e segnaletica mobile, anche luminosa, da utilizzare per la eventuale delimitazione e segnalazione dell'area di lavoro, se prevista, secondo gli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo (disciplinati dal D.M. 10/07/2002), per tutelare l'incolumità degli operatori e delle persone presenti nonché la circolazione stradale.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

4 - INFORMAZIONI all'IMPRESA

Si riportano di seguito le informazioni generali sui luoghi nei quali è previsto lo svolgimento delle attività da parte del personale dell'IMPRESA, con la indicazione dei principali rischi analizzati nonché delle misure adottate o da adottare.

4.01 – TERRITORIO COMUNALE

Le attività previste nell'appalto si svolgeranno sul territorio del Comune della Spezia, in aree pubbliche o aperte al pubblico, talvolta private, anche non destinate alla circolazione stradale in merito alle quali non è pertinente l'analisi degli aspetti trattati dal Titolo II ed allegato IV del D.Lgs. 81/2008 sugli ambienti di lavoro.

4.02 - GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'IMPRESA deve mettere a disposizione del personale una idonea dotazione per l'estinzione di possibili incendi (estintore portatile d'incendio da conservare sui mezzi operativi impiegati nelle attività previste) correttamente controllato e mantenuto.

Sulla base della propria valutazione del rischio di incendio ed in riferimento alle procedure previste per la gestione delle emergenze, l'IMPRESA deve eventualmente formare il personale addetto per i compiti di addetto



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

antincendio previa frequenza ai percorsi di apprendimento previsti dalla normativa (D.M. 02/09/2021).

EMERGENZE DI CARATTERE SANITARIO (PRIMO SOCCORSO)

L'IMPRESA deve rendere disponibile per il proprio personale una dotazione di primo soccorso (pacchetto di medicazione di cui al Decreto del Ministero della Salute n°388 del 15/07/2003) da conservare sui mezzi operativi impiegati nelle attività previste.

Sulla base della tipologia di servizio prestato, l'IMPRESA deve eventualmente formare il personale addetto per i compiti di addetto al primo soccorso previa frequenza ai percorsi di apprendimento previsti dalla normativa (D.M. 388/2003).

Gli operatori devono essere provvisti di **apparecchi telefonici** per consentire l'esecuzione di una eventuale chiamata di emergenza ed allertare i soccorsi esterni.

4.03 - AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO (o confinati)

Qualunque attività comporta rischi propri legati alla natura delle operazioni da svolgere e delle sostanze impiegate. In alcuni casi, però, le stesse attività comportano rischi completamente diversi se svolte in ambienti particolari, sia per dimensioni e collocazione (ambienti ristretti, difficili da raggiungere, con entrata/uscita difficoltose) sia per la possibile presenza di atmosfere pericolose (carenza di ossigeno, presenza di gas nocivi, etc.).

Questi ambienti particolari, definiti dagli articoli 66/121 e dall'allegato IV (punto 3) del D.Lgs. 81/2008 come **ambienti sospetti di inquinamento (o confinati)**, comprendono vasche, silos, camini, pozzi, cunicoli, canalizzazioni, fogne,



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

serbatoi, condutture, stive, intercapedini, cisterne, autobotti, camere di combustioni e simili.

Le procedure elaborate dal **NIOSH** (Istituto Nazionale per la sicurezza e la salute) e dall'**OSHA** (Agenzia del Dipartimento del Lavoro) degli Stati Uniti, contenute nella **Norma OSHA 29 CFR 1910.146** definiscono come **spazio confinato** quello che *“possiede tre caratteristiche fondamentali, ovvero, **1)** è abbastanza grande e configurato che un dipendente può accedervi interamente ed eseguire il lavoro assegnato; - **2)** è dotato di accessi limitati e ristretti per l'ingresso e l'uscita; - **3)** non è progettato per un'attività lavorativa continua”*.

Le attività previste non comportano per il personale dell'IMPRESA la necessità di accedere in ambienti e/o locali con le caratteristiche precedentemente indicate e tali da potere essere **classificati come ambienti sospetti d'inquinamento (o confinati)**.

4.04 - ATMOSFERE ESPLOSIVE

Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 definisce **atmosfera esplosiva** una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche (nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21%), di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

Le attività previste non comportano per il personale dell'IMPRESA la necessità di accedere in ambienti e/o locali dove siano presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri **che possano determinare la formazione di atmosfere esplosive**.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

4.05 - AGENTI FISICI - RUMORE

Nelle aree in cui è previsto lo svolgimento delle attività non sussistono condizioni che possano comportare l'esposizione del personale dell'IMPRESA a fonti di rumore tali da potere costituire potenziale pericolo, poiché le stesse sono quelle normalmente rinvenibili nell'ambito urbano ed a cui sono esposti tutti i cittadini (principalmente il traffico veicolare).

4.06 - AGENTI FISICI - VIBRAZIONI

In relazione ai luoghi in cui sono svolte le attività dell'appalto non si rilevano condizioni che possono esporre il personale dell'IMPRESA a fonti di vibrazioni e costituire pertanto potenziale pericolo.

4.07 - AGENTI FISICI – CAMPI ELETTROMAGNETICI

Nelle aree in cui è previsto lo svolgimento delle attività non sussistono condizioni riconducibili ad utilizzo di attrezzature, oppure alla presenza di impianti, che possano produrre campi elettromagnetici a valori superiori ai limiti di legge per la popolazione generale e tali pertanto da potere costituire potenziale pericolo per il personale dell'IMPRESA.

4.08 - AGENTI FISICI – RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Nelle aree in cui è previsto lo svolgimento delle attività non sono presenti impianti e/o attrezzature che durante il loro funzionamento determinano emissioni di radiazioni ottiche artificiali tali da potere costituire potenziale pericolo per il personale dell'IMPRESA.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

4.09 - AGENTI FISICI – RADIAZIONI OTTICHE NATURALI

Le attività previste, vista anche la durata limitata, non presentano condizioni che possano comportare esposizione a radiazioni ottiche naturali (principalmente la luce solare), per periodi di tempo prolungati e tali da potere costituire potenziale pericolo per il personale dell'IMPRESA.

4.10 – SOSTANZE PERICOLOSE

In relazione ai luoghi in cui sono svolte le attività dell'appalto non si rilevano condizioni che possono comportare esposizione e/o contatto con sostanze pericolose (agenti chimici e/o cancerogeni/mutageni) e tali pertanto da potere costituire potenziale pericolo per il personale dell'IMPRESA, in quanto i valori delle sostanze aerodisperse, secondo i dati dei rilevamenti ARPAL, risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa per la tutela della popolazione generale.

4.11 - AGENTI BIOLOGICI

Nelle aree in cui è previsto lo svolgimento delle attività non sussistono condizioni che prevedono l'utilizzo deliberato di agenti biologici ed il conseguente potenziale pericolo di esposizione per il personale dell'IMPRESA è pertanto legato principalmente alla possibilità di contrarre batteri e virus per via aerea in occasione del contatto interpersonale.

Le patologie conseguenti hanno peraltro una possibilità di contrazione equiparabile a quella della popolazione in generale e per tale motivo non è necessario in genere l'utilizzo di particolari dispositivi di protezione.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

5 – ATTIVITA' E INTERFERENZE

Nel presente documento si tiene conto dei rischi dovuti alle interferenze, ovvero alle circostanze in cui si può verificare un contatto rischioso tra il personale dell'IMPRESA, il personale dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ed i soggetti TERZI (in genere gli utenti della strada), nonché ai fattori legati alle aree nelle quali è previsto lo svolgimento delle attività.

Non sono presi in considerazione i rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori dell'IMPRESA e/o dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE in conseguenza della tipologia di attività (cosiddetti rischi propri) poiché gli stessi devono essere oggetto di valutazione a cura del rispettivo Datore di Lavoro.

L'IMPRESA è tenuta a comunicare all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Corpo di Polizia Locale) gli eventuali rischi specifici introdotti dalla propria attività lavorativa (ulteriori rispetto a quelli già contemplati nel DUVRI PRELIMINARE) e che ritiene possano influire sulle reciproche attività in modo tale che gli stessi possano essere analizzati ed inseriti nel DUVRI DEFINITIVO con la condivisione delle azioni di coordinamento.

L'IMPRESA deve svolgere nei confronti del proprio personale dipendente adeguata attività informativa e di promozione di idonei comportamenti di lavoro in sicurezza.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

5.01 – ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Le attività di rimozione/blocco dei veicoli svolte dall'IMPRESA possono in alcuni casi generare interferenze potenzialmente rischiose e la principale misura di prevenzione è pertanto rappresentata dalla separazione delle persone dai possibili rischi (c.d. principio della separazione dell'uomo dalla minaccia).

Si riportano di seguito i rischi che si ipotizza possano essere presenti nelle attività previste dall'appalto, le misure di cooperazione e coordinamento necessarie, nonché le indicazioni e/o prescrizioni che devono rispettare il personale dell'IMPRESA e le altre persone.

CIRCOLAZIONE SU STRADA

Durante la circolazione nell'ambito della viabilità urbana vi può essere il pericolo di incidente stradale dovuto alla possibile inidoneità alla guida dei conducenti oppure alla violazione, da parte degli stessi, delle norme che regolano la circolazione stradale, in relazione al quale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

Per i Responsabili dell'IMPRESA: 1) accertare che il personale addetto alla conduzione dei mezzi operativi sia in possesso della patente di guida della categoria prevista dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada), in relazione al mezzo utilizzato, in corso di validità.

Per il personale dell'IMPRESA addetto alla conduzione dei mezzi operativi: 1) informare tempestivamente il Datore di Lavoro ed il Responsabile delle attività qualora sia sottoposto a trattamenti farmacologici che potrebbero influire sulle sue capacità (ad esempio con la diminuzione dei tempi di reazione) affinché possa essere eventualmente disposta la temporanea sospensione



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

dell'autorizzazione alla conduzione di veicoli. – **2) effettuare un controllo generale del veicolo prima dell'utilizzo ed osservare, durante la circolazione su strada, i corretti comportamenti di guida** riconducibili alle previsioni contenute nel Titolo V del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), in particolare per quanto riguarda l'uso delle cinture di sicurezza, il rispetto della distanza di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità, etc. - **3) segnalare immediatamente al Responsabile delle attività eventuali condizioni di inefficienza e/o pericolo dei veicoli** affinché siano adottati i provvedimenti più idonei.

ARRIVO SUL LUOGO DI INTERVENTO

Il servizio è generalmente richiesto da parte della centrale operativa del Corpo di Polizia Locale e gli addetti di POLIZIA LOCALE, che presidiano il luogo di intervento, devono pertanto adoperarsi per garantire le idonee condizioni per operare.

All'arrivo sul luogo dell'intervento gli operatori dell'IMPRESA devono posizionarsi sul margine della carreggiata ed attivare sull'autoveicolo per uso speciale (carro attrezzi) il dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla/arancione (c.d. girofaro) ed il dispositivo di segnalazione luminosa di pericolo (funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione), che devono essere mantenuti in funzione per tutta la durata delle operazioni, fino alla successiva ripartenza.

Gli addetti di POLIZIA LOCALE devono porre attenzione a che gli operatori dell'IMPRESA intervenuti per le operazioni previste non presentino evidenti segni di ebbrezza (da assunzione di bevande alcoliche) **o segni di alterazione psicofisica** (da assunzione di sostanze stupefacenti), provvedendo in caso contrario a fare interrompere le operazioni ed informando il Responsabile di turno per l'adozione dei relativi provvedimenti.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

PREDISPOSIZIONE AREA DI LAVORO

Gli operatori dell'IMPRESA devono indossare gli indumenti ad alta visibilità di classe 3 previsti dal D.M. 22/01/2019 (sostitutivo del D.M. 04/03/2013), che garantiscano di essere avvistati e percepiti dagli utenti della strada con ogni condizione di visibilità, sia di giorno che di notte.

Gli addetti di POLIZIA LOCALE devono porre attenzione a che gli operatori dell'IMPRESA intervenuti per le operazioni previste indossino i Dispositivi di Protezione Individuale ad alta visibilità, provvedendo in caso contrario a fare interrompere le operazioni ed informando il Responsabile di turno per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Gli addetti di POLIZIA LOCALE, in particolare con condizioni di scarsa visibilità e nelle ore serali/notturne, devono indossare, ad integrazione dell'uniforme di servizio, gli indumenti ad alta visibilità di classe 3 previsti dal D.M. 22/01/2019 (sostitutivo del D.M. 04/03/2013), che garantiscano di essere avvistati e percepiti dagli utenti della strada.

La presenza degli autoveicoli sulla carreggiata stradale, per similitudine con altre situazioni che espongono al medesimo tipo di rischio, deve sempre essere percepibile dagli utenti della strada, e gli operatori dell'IMPRESA devono pertanto provvedere alla installazione della idonea segnaletica prevista dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), dal D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione) e dal D.M. 10/07/2002 (Disciplinare degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo), oppure richiedere l'ausilio degli addetti della POLIZIA LOCALE per la disciplina della circolazione, per tutto il tempo in cui persiste l'ingombro.

All'inizio dell'area di lavoro può essere utilmente posizionato, quale ulteriore forma di segnalazione, anche un veicolo di servizio della POLIZIA LOCALE, con attivati il dispositivo di segnalazione visiva a luce



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

lampeggiante blu (c.d. girofaro) **ed il dispositivo di segnalazione luminosa di pericolo** (funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione).

All'interno dell'area di lavoro individuata ed idoneamente segnalata (eventualmente delimitata con coni arancio/bianco o nastro tipo "vedo" bianco/rosso a seconda della situazione), **possono stazionare esclusivamente gli operatori dell'IMPRESA e gli addetti di POLIZIA LOCALE per lo svolgimento dei rispettivi compiti, e pertanto tutti gli altri soggetti presenti devono essere fatti allontanare in posizione sicura** (ad esempio a margine della carreggiata) in modo tale da non essere potenzialmente esposti al pericolo di investimento.

Gli addetti di POLIZIA LOCALE, pur restando nell'area di intervento al fine di prestare la necessaria assistenza per la gestione del traffico veicolare, devono comunque mantenere una adeguata distanza dal mezzo operativo durante il funzionamento delle sue componenti, in particolare degli organi mobili (piano di carico, verricello, etc.), in modo tale da non essere potenzialmente esposti al pericolo di urti/colpi oppure cesoiamento degli arti.

Le attività necessarie allo svolgimento delle operazioni previste devono essere eseguite esclusivamente dagli operatori dell'IMPRESA e pertanto è vietata qualsiasi forma di ausilio/aiuto di tipo manuale da parte degli addetti di POLIZIA LOCALE.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO/CARICO VEICOLI

Gli operatori dell'IMPRESA devono verificare le condizioni del veicolo da spostare/caricare e definire il posizionamento dell'autoveicolo di servizio (carro attrezzi) in modo che risulti funzionale all'esecuzione delle operazioni in sicurezza.

Gli addetti di POLIZIA LOCALE devono fornire, per quanto di propria competenza, la necessaria assistenza durante lo spostamento dei veicoli in modo tale che non si verifichino possibili interferenze con la circolazione stradale provvedendo, nel caso, alla temporanea sospensione della stessa.

Gli operatori dell'IMPRESA devono avere cura di utilizzare le attrezzature strettamente necessarie, evitando di lasciare le stesse abbandonate al suolo in posizione tale da potere costituire, nel proseguo delle operazioni, potenziale pericolo di inciampo e caduta.

Gli operatori dell'IMPRESA devono provvedere alla idonea sistemazione del veicolo trasportato provvedendo al posizionamento di cunei (zeppe) alle ruote, all'inserimento di una marcia e del freno di stazionamento, all'attivazione dei sistemi di sicurezza dell'argano (per impedire il possibile sganciamento) ed alla eventuale installazione di altri sistemi di fissaggio (funi, fasce o catene).



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

PARTENZA DAL LUOGO DELL'INTERVENTO

Prima della partenza dal luogo dell'intervento gli operatori dell'IMPRESA devono ripristinare l'area, posizionando l'autoveicolo per uso speciale (carro attrezzi) sul margine della carreggiata e provvedendo, con l'ausilio degli addetti della POLIZIA LOCALE per la disciplina della circolazione, alla rimozione della eventuale segnaletica precedentemente installata.

Al momento della partenza dal luogo dell'intervento gli operatori dell'IMPRESA devono concedere le dovute precedenza ed immettersi con l'autoveicolo per uso speciale (carro attrezzi) nel flusso della circolazione, richiedendo l'eventuale ausilio degli addetti di POLIZIA LOCALE.

Una volta immessi nel flusso della circolazione gli operatori dell'IMPRESA devono disattivare sull'autoveicolo per uso speciale (carro attrezzi) il dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante (di colore giallo/arancione, c.d. "girofarò") ed il dispositivo di segnalazione luminosa di pericolo (funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione).

Qualora il trasporto/spostamento avvenga mediante traino con utilizzo della barra trasversale posteriore, considerata anche la ridotta velocità cui è necessario procedere nel traffico, deve essere mantenuto attivo sull'autoveicolo per uso speciale (carro attrezzi) il dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante (di colore giallo/arancione, c.d. "girofarò").

Qualora il trasporto/spostamento determini un eccesso dei limiti di sagoma, dovuto alle dimensioni del veicolo trasportato/spostato, deve essere mantenuto attivo sull'autoveicolo per uso speciale (carro attrezzi) il dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante di colore giallo/arancione (c.d. "girofarò") e devono essere installati anche gli idonei cartelli quadrati retroriflettenti di "carico sporgente".



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Durante la circolazione nell'ambito della viabilità urbana vi può essere il potenziale pericolo di ribaltamento e caduta del carico trasportato a causa dell'inidoneo posizionamento e/o fissaggio sul mezzo operativo, in relazione al quale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

Per il personale dell'IMPRESA: 1) posizionare adeguatamente i veicoli rimosso sul mezzo operativo e fissare idoneamente gli stessi (con funi, cinghie, etc.) **in modo da assicurarne le condizioni di stabilità** durante la marcia ed evitarne la caduta e/o il ribaltamento a causa degli effetti indotti dal movimento del mezzo operativo durante la circolazione (accelerazioni e frenate, sterzate, etc.).



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

ATTREZZATURE DA LAVORO

Con il termine di **attrezzatura di lavoro** l'articolo 69 del D.Lgs. 81/2008 intende *“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto (inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo) destinato ad essere usato durante il lavoro”*.

Le attrezzature, utensili ed apparecchi in genere, necessari per lo svolgimento delle attività previste, devono essere di proprietà dell'IMPRESA (o comunque nella disponibilità esclusiva), **risultare conformi alle vigenti norme di sicurezza** (in particolare la conformità elettrica), **mantenute in buono stato di conservazione ed utilizzate esclusivamente dal personale dell'IMPRESA stessa**, adeguatamente informato/formato ed addestrato.

E' VIETATO L'UTILIZZO DI QUALSIASI ATTREZZATURA DI LAVORO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA PARTE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

6 – COSTI DELLA SICUREZZA

In analogia ai lavori, come previsto dall'articolo 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, **sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti** individuate nel DUVRI.

Pertanto non sono da ritenersi costi per la sicurezza da interferenze quelli propri dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE o dell'IMPRESA poiché questi restano a carico di ciascuno dei soggetti nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

6.01 – COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE

La valutazione dei costi della sicurezza per interferenze è stata effettuata sulla base della durata prevista delle attività e di un costo orario indicativo di 25,00€, nonché sulla base del costo degli eventuali apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per la durata delle lavorazioni, il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

COSTI GENERALI

E' prevista, prima dell'inizio dell'appalto, una riunione di coordinamento preliminare tra la Direzione del Corpo di Polizia Locale ed i Responsabili dell'IMPRESA appaltatrice, per sviluppare tutte le questioni inerenti la gestione operativa. Viene quantificata una durata di 2 ore con la partecipazione di un responsabile/rappresentante dell'IMPRESA al costo di 25,00 euro l'ora, per un **costo di complessivi 50,00 euro** [2 ore x 1 referente x 25,00 euro/ora].



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Sono previste, durante lo svolgimento dell'appalto, riunioni di coordinamento semestrali tra Responsabile/referente del Corpo di Polizia Locale e referenti/operatori dell'IMPRESA, per analizzare tutte le possibili problematiche che emergono durante lo svolgimento del servizio e concordare le eventuali azioni correttive. Viene quantificata una durata di 2 ore con la partecipazione di un referente operatore dell'Impresa al costo di 25,00 euro l'ora, per un **costo di complessivi 150,00 euro** [2 ore x 1 referente x 25,00 euro/ora x 3 semestri].

COSTI PER SEGNALETICA E/O APPRESTAMENTI

Sono inoltre quantificati i costi degli apprestamenti per la segnalazione/delimitazione delle aree di lavoro e degli indumenti per la visibilità degli operatori su strada, al fine di prevenire il potenziale pericolo di investimento, stimando una dotazione di segnaletica per due autoveicoli ad uso speciale (carri attrezzi) e per tre operatori, per un **costo complessivo di 2.100,00 euro** [(2 carri attrezzi x 300,00 euro di dotazione segnaletica x 2 anni) + (3 operatori x 150 euro di indumenti alta visibilità x 2 anni)].

COSTO SICUREZZA TOTALE PER INTERFERENZE

Il costo totale per la sicurezza relativo alla gestione delle possibili interferenze dell'appalto, A CARICO DELL'IMPRESA, per tutta la sua durata, viene pertanto quantificato in complessivi 2.300,00 euro [50,00 euro + 150,00 euro + 2.100,00 euro].



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

6.02 – COSTI DELLA SICUREZZA PROPRI DELLE IMPRESE

Relativamente a quanto riportato dalla Circolare n°24/2007 del Ministero del Lavoro e dalla Determinazione n°3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché dalle “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi” emanate in data 20/03/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, **le IMPRESE devono indicare nella propria offerta i costi della sicurezza afferenti lo svolgimento della specifica attività (non determinabili a priori da parte della stazione appaltante poiché derivanti appunto dalla specifica organizzazione aziendale)** che, ai sensi degli articoli 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), devono essere valutati dalla stazione appaltante solamente in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO

Il documento, sottoscritto dalle parti interessate per reciproca condivisione e approvazione di quanto in esso contenuto, è valido solamente in presenza di tutte le firme.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
Datore di Lavoro	dott. Francesco BERTONERI	
Responsabile del procedimento	dott. Francesco BERTONERI	
R.S.P.P.	geom. Roberto BUCELLA	

IMPRESA		
Datore di Lavoro		



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

VERBALE DI COORDINAMENTO (art. 26 D.Lgs. 81/2008)

In data presso gli Uffici del Servizio
..... del Comune della Spezia si sono riuniti il signor
..... (legale rappresentante)

dell'IMPRESA e
Responsabile del Corpo di Polizia Locale dell'Amministrazione Comunale al fine di
dare attuazione all'attività di cooperazione e coordinamento indicata dall'articolo
26 del Decreto Legislativo n°81/2008 in relazione all'**appalto per l'affidamento
del servizio rimozione/blocco dei veicoli e di depositaria del Comune della
Spezia.**

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati tutti gli aspetti logistici relativi alle
attività che dovrà svolgere l'IMPRESA valutando le necessità dallo stesso
rappresentate e concordando le modalità di esecuzione delle operazioni in modo
tale da limitare al minimo la possibilità di interferenza tra le lavorazioni ed in
particolare:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... (segue)



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Durante l'incontro sono stati sottoposti in visione all'IMPRESA il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in merito al cui contenuto non vengono formulate osservazioni (oppure sono formulate le sottoriportate osservazioni):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Responsabile Corpo Polizia Locale

Responsabile IMPRESA